

704.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Entità delle risorse destinate agli eventi del Giubileo, con particolare riferimento al processo di beatificazione in corso di Papa Giovanni XXIII)	7
Missioni vevoli nella seduta del 29 marzo 2000	3	(Sezione 4 – Problemi organizzativi dell'Istituto poligrafico zecca dello Stato)	7
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di un deputato ad una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 5 – Problemi occupazionali dello stabilimento Good Year di Cisterna di Latina)	8
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 6 – Adeguamento degli organici degli uffici giudiziari, con particolare riferimento al tribunale di Vicenza)	8
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 7 – Regime delle espulsioni degli immigrati alla luce della circolare del ministro dell'interno 6 marzo 2000 – I)	9
Richieste ministeriali di parere parlamentare	5	(Sezione 8 – Regime delle espulsioni degli immigrati alla luce della circolare del ministro dell'interno 6 marzo 2000 – II)	9
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 9 – Risultanze anagrafiche nel comune di Senale-San Felice in provincia di Bolzano)	9
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5	Progetti di legge nn. 332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743-2752-3666-3751-3922-3945-4931-5541	10
Interrogazioni a risposta immediata	6	(Sezione 1 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	10
(Sezione 1 – Autenticità di un documento del comando generale dei carabinieri in materia di riordino delle Forze armate e di polizia)	6		
(Sezione 2 – Completamento dell'asse stradale della tangenziale sud di Mantova) ...	6		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG		PAG
(Sezione 2 — Articolo 3, emendamenti e subemendamenti)	13	(Sezione 6 — Articolo 7 ed emendamenti) ..	32
(Sezione 3 — Articolo 4, emendamenti e subemendamenti)	18	Disegno di legge n. 5235	35
(Sezione 4 — Articolo 5, emendamenti e subemendamenti)	19	(Sezione 1 — Questione sospensiva)	35
(Sezione 5 — Articolo 6, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	22	(Sezione 2 — Articolo 1)	36
		(Sezione 3 — Articolo 2)	36

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 29 marzo 2000.**

Aloisio, Bampo, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Li Calzi, Macca-nico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Napoli, Olivo, Ostillio, Pozza Tasca, Radice, Ranieri, Rivera, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita, Zagatti.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 28 marzo 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

APOLLONI: « Norme per il recupero e la valorizzazione della chiesa di San Vincenzo di Thiene » (6900).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio
di disegni di legge.**

In data 28 marzo 2000 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro dell'ambiente:

« Erogazione del contributo obbligatorio dell'Italia al Fondo multilaterale per

il protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono » (6898);

dal ministro per la solidarietà sociale:

« Norme sul servizio civile volontario delle persone anziane e sulla promozione della loro partecipazione alla vita civica » (6899).

Saranno stampati e distribuiti.

**Adesione di un deputato
a una proposta di legge.**

La proposta di legge FURIO COLOMBO ed altri: « Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti » (6698) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Burani Procaccini.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti;

I Commissione (Affari Costituzionali):

PALMA ed altri: « Equiparazione delle vittime del dovere delle Forze di polizia e delle Forze armate in servizio di polizia

alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata » (6841) *Parere delle Commissioni II, IV e V*;

II Commissione (Giustizia):

S. 233-647-2189-4151. - SIMEONE ed altri; SERVODIO ed altri; RIZZA ed altri; MANTOVANO ed altri; MOLINARI ed altri: « Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari » (approvata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato con l'unificazione delle proposte di legge n. 233, d'iniziativa dei senatori Germanà e Lauro; n. 647, d'iniziativa dei senatori Pedrizzi e Monteleone e n. 2189, d'iniziativa dei senatori Pedrizzi ed altri) (455-770-1157-2527-4391-B) *Parere della I Commissione*;

VI Commissione (Finanze):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA: « Detrazioni fiscali per gli inquilini con canoni di locazione stipulati in base alle vigenti leggi sull'edilizia residenziale pubblica » (6880) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

VIII Commissione (Ambiente):

TURRONI: « Disciplina delle trasformazioni degli immobili e delle espropriazioni ed occupazioni di immobili per motivi di interesse generale » (527) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VII, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

TURRONI: « Norme in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione di immobili per motivi di interesse generale, di vincoli urbanistici e di contributi afferenti le concessioni edificatorie » (532) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

TURRONI: « Norme in materia di parcheggi » (533) *Parere delle Commissioni I, II, V, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

XI Commissione (Lavoro):

TREU ed altri: « Disciplina dei licenziamenti » (6835) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e X*;

XII Commissione (Affari sociali):

APOLLONI ed altri: « Concessione di agevolazioni a favore delle persone con handicap grave e dei soggetti che le assistono » (6821) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

Commissioni riunite VII (Cultura) e VIII (Ambiente):

TURRONI: « Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 457, in materia di tutela e valorizzazione dei centri storici » (3984) *Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 24 marzo 2000, ha trasmesso gli allegati alla deliberazione della Corte stessa in data 22 febbraio 2000, in merito alla relazione dei magistrati istruttori preposti all'ufficio di controllo per le pensioni civili concernente le risultanze dell'indagine sulla rideterminazione dei trattamenti di quiescenza in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345 — già annunciata all'Assemblea nella seduta del 22 marzo 2000.

Questa documentazione é depositata per eventuale consultazione, nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale della Valle d'Aosta, con lettera in data 22 marzo 2000, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 16 marzo 2000, concernente un invito al Parlamento per l'approvazione di una legge riguardante le attività trasfusionali e gli emoderivati.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, allegato 1, n. 54, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente semplificazione dei procedimenti relativi ad interventi a favore dell'imprenditoria femminile.

Tale richiesta è deferita ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 aprile 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 marzo 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 20, comma 8, allegato 1, n. 112-*bis*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dall'articolo 1, comma 20, della legge 16 giugno 1998, n. 191, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 aprile 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 28 luglio 1999, pagina 5, prima colonna, dopo la trentatreesima riga inserire le parole: *X Commissione (Attività produttive)*:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Autenticità di un documento del comando generale dei carabinieri in materia di riordino delle Forze armate e di polizia)

VELTRI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il disegno di legge che prevede il riordino delle Forze di Polizia ha provocato malumori, divergenze e polemiche all'interno delle stesse Forze di Polizia, accuse di favoritismo dell'Arma dei Carabinieri da parte di alcuni parlamentari e sospetti diffusi;

i malumori, le polemiche e i sospetti sono stati alimentati dalla diffusione pubblica di una telefonata del Presidente del Consiglio dei Ministri al colonnello dei Carabinieri rappresentante del COCER dell'Arma;

è necessario ricomporre al più presto le divergenze tra il Governo e settori del Parlamento e tutte le Forze di Polizia;

tutto ciò è possibile nella chiarezza e nella trasparenza —:

quali iniziative intenda intraprendere per sapere se il documento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri datato 31 marzo 1995 n. 36/309-22-1992 D.PROT. avente per oggetto il disegno di legge di iniziativa governativa recante: « Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto di impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e

dei trattamenti economici delle Forze di Polizia e delle Forze Armate », inviato ai comandanti dipendenti fino al livello Comando provinciale e di gruppo con il quale si invitano i comandanti a contattare i parlamentari residenti nel territorio di competenza dei comandi, a firma del Sottocapo di Stato Maggiore generale Aldo Carieschi, è autentico o falso e se siano informati della sua esistenza e nel caso fosse autentico se esistano appunti prodotti dal dipartimento della pubblica sicurezza o dal Gabinetto dei ministri della difesa e dell'interno.

(3-05423)

(28 marzo 2000).

(Sezione 2 - Completamento dell'asse stradale della tangenziale sud a Mantova)

RUGGERI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in relazione alla tangenziale sud di Mantova, asse interurbano, nell'ottobre 1966 tutti i soggetti interessati si sono riuniti intorno ad un tavolo per stringere un accordo sul completamento del sistema tangenziale;

comune e provincia hanno redatto il progetto esecutivo consegnandolo all'Anas nel rispetto dei tempi — 30 giugno 1998 — imposti dalla stessa Anas;

è partito il lavoro di raccordo tra gli uffici mantovani e regionali per lo studio di valutazione di impatto ambientale;

dopo un estenuante palleggio di responsabilità tra il ministero dell'ambiente e la regione lombarda su chi dovesse effettuare lo studio di Via, gli elaborati conclusivi sono stati consegnati in regione il 14 agosto 1999;

la regione per legge avrebbe dovuto concluderlo entro il 31 gennaio 2000;

dopo 2 anni d'attesa, l'8 febbraio 2000 la regione ha formulato delle prescrizioni che implicherebbero nuovi investimenti per circa 20 miliardi, oltre gli 85 già stanziati, che metterebbero oggettivamente in forse l'inizio dei lavori —:

quali iniziative urgenti di propria competenza intendano assumere.
(3-05416)

(28 marzo 2000).

(Sezione 3 - Entità delle risorse destinate agli eventi del Giubileo, con particolare riferimento al processo di beatificazione in corso di Papa Giovanni XXIII)

FROSIO RONCALLI e GIANCARLO GIORGETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 49, comma 16, ha previsto l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo di lire 80 miliardi da utilizzare per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi all'accoglienza dei pellegrini in relazione sia agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane, sia a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000;

la ripartizione del fondo tra i soggetti interessati dev'essere effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

è già stata programmata la beatificazione di Papa Giovanni XXIII nel corso dell'anno 2000 e tale processo di beatificazione determina un eccezionale afflusso di pellegrini nel comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, luogo natale di Papa Giovanni XXIII —:

nell'ambito del procedimento di attuazione dell'articolo 49, comma 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, quale sia l'ammontare delle risorse destinate rispettivamente agli eventi giubilari e ai processi di beatificazione ed in particolare quale sia la somma destinata agli eventi connessi alla prossima beatificazione di Papa Giovanni XXIII.
(3-05418)

(28 marzo 2000).

(Sezione 4 - Problemi organizzativi dell'Istituto poligrafico zecca dello Stato)

GALDELLI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

da notizie provenienti dalle maestranze dell'Ipzs (Istituto poligrafico e zecca dello Stato) appare incerto il rispetto dei tempi di consegna della commessa relativa al conio delle monete Euro;

appare altresì che, a seguito della ristrutturazione in essere, vi sarebbero ritardi anche nella stampa della *Gazzetta Ufficiale* e dei prodotti inerenti il gioco del lotto;

i ritardi di cui sopra sembrerebbero la conseguenza di una carenza strutturale di unità lavorative e di una poco oculata organizzazione del lavoro e degli impianti;

se quanto esposto in premessa risponda a verità, è del tutto evidente la gravità della situazione in cui l'Ipzs è chiamata ad operare ed il conseguente rischio a cui va incontro, in termini di immagine, il nostro Paese —:

quali azioni intenda intraprendere al fine di colmare gli eventuali ritardi.
(3-05417)

(28 marzo 2000).

(Sezione 5 - Problemi occupazionali dello stabilimento Good Year di Cisterna di Latina)

VINCENZO BIANCHI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il 24 novembre 1999 la Goodyear ha annunciato per il 20 marzo 2000 la chiusura del suo unico stabilimento italiano, quello di Cisterna di Latina, e la messa in mobilità di 574 operai;

la zona pontina ha un tasso di disoccupazione del 30 per cento tra la popolazione attiva e del 50 per cento tra i giovani in cerca di prima occupazione;

lo stesso Ministro del lavoro, intervenendo in aula a Montecitorio, ha riconosciuto lo stato di profonda crisi in cui versa la zona di Latina, specialmente a seguito dell'uscita dall'area di intervento del Mezzogiorno e dell'esclusione di gran parte del suo territorio dalla partecipazione alla zona « obiettivo 2 » di Agenda 2000;

a tutt'oggi il Governo non è in condizione di fornire alcun tipo di risposta circa gli esiti dei tentativi posti in essere al fine di scongiurare la chiusura dello stabilimento e sulle relative problematiche socio-economiche che esso sollecita;

si attende ancora un chiarimento da parte del Governo circa le indiscrezioni che lo vorrebbero impegnato, tramite l'Agenzia sviluppo Italia, in una operazione di acquisto dello stabilimento di Cisterna da parte di un privato;

diventano sempre più gravi e pesanti le problematiche relative alla bonifica del sito industriale della zona;

recentemente si sono tenuti incontri tra il Ministro dell'industria e la *task force* per l'occupazione dei quali si attendono gli esiti —:

quale sia, attualmente, l'esatto quadro della situazione ed i relativi provvedimenti che il Governo intende adottare. (3-05421)

(28 marzo 2000).

(Sezione 6 - Adeguamento degli organici degli uffici giudiziari, con particolare riferimento al tribunale di Vicenza)

MANZIONE e APOLLONI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la recente riforma che ha introdotto la figura del giudice unico, con conseguente soppressione delle preture, continua a causare danni a scapito dei cittadini;

per le ormai già note difficoltà di natura logistica, risultano numerose le richieste di copertura di posti vacanti in dotazione organica da parte degli uffici giudiziari;

in particolare, negli uffici giudiziari del tribunale di Vicenza, tanto nella sede principale quanto nella sezione distaccata di Schio, si registra una situazione a dir poco drammatica;

infatti, nella prima risultano vacanti otto funzionari sugli undici previsti in organico, uno stenodattilografo su due, quattro addetti ai servizi ausiliari su sette, mentre la sezione scledense è tuttora completamente priva del funzionario di cancelleria nonché dell'assistente giudiziario, di due collaboratori di cancelleria sui sei previsti e di due operatori amministrativi su sette;

i disagi che si stanno creando sono facilmente immaginabili, soprattutto da parte di quei cittadini che sono costretti per necessità a doversi servire degli uffici giudiziari, ma non più tollerabili —:

se intenda intervenire con urgenza al fine di adeguare tempestivamente gli organici di tutti i presidi giudiziari esistenti sul territorio, provvedendo contestualmente ad inserire il Tribunale di Vicenza nonché quello di Schio nell'interpello previsto per marzo-aprile 2000 e per maggio-giugno 2000. (3-05424)

(28 marzo 2000).

(Sezione 7 - Regime delle espulsioni degli immigrati alla luce della circolare del ministro dell'interno del 6 marzo 2000 - I)

SELVA, ARMAROLI e GASPARRI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in una circolare del Ministero dell'interno, inviata il 6 marzo scorso alle questure, si invita a non effettuare accompagnamenti alla frontiera di stranieri che, per nazionalità o etnia, risulti improbabile rimpatriare, come jugoslavi, algerini, equadoriani, irakeni e turchi;

questa disposizione del Viminale modifica radicalmente il sistema in vigore ed è di stampo tipicamente lassista perché lascia in libera circolazione potenziali delinquenti che si guardano bene dall'ottemperare ai provvedimenti di espulsione emessi dalle autorità di pubblica sicurezza;

le espulsioni anche in passato non si sono effettivamente realizzate e una notevole percentuale degli espulsi con accompagnamento alla frontiera sono perfino rientrati clandestinamente in Italia;

il sottosegretario all'interno Massimo Brutti ha ammesso che il problema esiste —:

se non ritenga doveroso revocare la circolare che in pratica dà il via libera al soggiorno nel nostro paese di chiunque, senza alcun titolo, voglia stabilirvisi spesso alimentando le file della criminalità e se non ritenga assolutamente necessario prendere contatto con quei paesi che, a detta del sottosegretario Brutti non collaborano con l'Italia, sollecitando a prendere iniziative adeguate, pena la sospensione di eventuali aiuti economici in essere.

(3-05419)

(28 marzo 2000).

(Sezione 8 - Regime delle espulsioni degli immigrati alla luce della circolare del ministro dell'interno del 6 marzo 2000 - II)

GIOVANARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se il Ministro non ritenga la circolare del dipartimento di pubblica sicurezza, inerente la questione degli extracomunitari clandestini appartenenti a paesi con i quali l'Italia non ha accordi diplomatici, una palese ed ingiustificata violazione della legge Turco-Napolitano, e se non intenda provvedere ad una sua immediata revoca. (3-05420)

(28 marzo 2000).

(Sezione 9 - Risultanze anagrafiche nel comune di Senale-San Felice in provincia di Bolzano)

OLIVIERI e GUERRA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio anagrafe del comune di Senale-San Felice della provincia di Bolzano ha prodotto un certificato il 27 dicembre 1999, in cui la cancellazione di un censito è accompagnata dalla dicitura « Cancellato dalla anagrafe per emigrazione in Italia il 7 giugno 1999, a Fondo (Trento) » —:

se il Governo non intenda assumere immediate informazioni al fine di appurare se si tratta di un certificato isolato e se, in ogni caso, l'amministrazione abbia provveduto a riformulare in modo storicamente corretto l'impostazione dei certificati e, di conseguenza, quali provvedimenti intenda adottare. (3-05422)

(28 marzo 2000).

PROGETTI DI LEGGE: SCALIA; SIGNORINO ED ALTRI; PECORARO SCANIO; SAIA ED ALTRI; LUMIA ED ALTRI; CALDEROLI ED ALTRI; POLENTA ED ALTRI; GUERZONI ED ALTRI; LUCÀ ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BERTINOTTI ED ALTRI; LO PRESTI ED ALTRI; ZACCHEO ED ALTRI; RUZZANTE; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BURANI PROCACCINI ED ALTRI: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI (332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743-2752-3666-3751-3922-3945-4931-5541)

(A.C. 332 - sezione 1)

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Diritto alle prestazioni).

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea ed i loro familiari, nonché i cittadini extracomunitari e gli stranieri presenti in Italia per motivi di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno, o in attesa di rinnovo dello stesso. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Al sistema integrato di interventi e servizi sociali, che riveste carattere di universalità, accedono tutte le persone di cui al comma 1, con priorità per quelle in stato di

povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale e attiva e nel mercato del lavoro, nonché per le persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le persone di cui al comma 1 devono essere compiutamente informate dagli erogatori dei servizi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

3. Al fine di assicurare la tutela delle posizioni soggettive garantite dalla presente legge sono definiti, ai sensi dell'articolo 22, livelli essenziali di prestazioni da parte del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. Per le finalità di cui al comma 3, i soggetti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, sono tenuti a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui agli articoli 24 e 25.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

ART. 2.

(Diritto alle prestazioni).

Sostituire i commi 2, 3, e 4 con i seguenti:

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22 e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 25 della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogate dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal piano di cui all'articolo 18.

5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

all'articolo 18, comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3.

2. 31. La Commissione.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Hanno diritto al sistema integrato degli interventi e servizi sociali obbligatori i soggetti di cui al comma 1 che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) insufficienza del reddito e dei beni del singolo o del nucleo familiare con cui il soggetto convive a garantire il superamento della soglia di povertà;

b) incapacità totale o parziale dell'interessato a provvedere alle proprie esigenze per cause non determinate da malattie acute o croniche in atto;

c) sottoposizione del soggetto a provvedimenti della autorità giudiziaria che rendano necessari interventi di sostegno sociale e psicologico preordinati a far fronte anche a temporanee difficoltà di relazione ed inserimento sociale.

3. Al sistema integrato degli interventi e servizi sociali facoltativi possono accedere tutte le persone di cui al comma 1.

*** 2. 2.** Novelli.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Hanno diritto al sistema integrato degli interventi e servizi sociali obbligatori i soggetti di cui al comma 1 che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) insufficienza del reddito e dei beni del singolo o del nucleo familiare con cui il soggetto convive a garantire il superamento della soglia di povertà;

b) incapacità totale o parziale dell'interessato a provvedere alle proprie esigenze per cause non determinate da malattie acute o croniche in atto;

c) sottoposizione del soggetto a provvedimenti della autorità giudiziaria che rendano necessari interventi di sostegno sociale e psicologico preordinati a far fronte anche a temporanee difficoltà di relazione ed inserimento sociale.

3. Al sistema integrato degli interventi e servizi sociali facoltativi possono accedere tutte le persone di cui al comma 1.

* **2. 20.** Maura Cossutta, Saia.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Hanno diritto al sistema integrato degli interventi e servizi sociali obbligatori i soggetti di cui al comma 1 che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) insufficienza del reddito e dei beni del singolo o del nucleo familiare con cui il soggetto convive a garantire il superamento della soglia di povertà;

b) incapacità totale o parziale dell'interessato a provvedere alle proprie esigenze per cause non determinate da malattie acute o croniche in atto;

c) sottoposizione del soggetto a provvedimenti della autorità giudiziaria che rendano necessari interventi di sostegno sociale e psicologico preordinati a far fronte anche a temporanee difficoltà di relazione ed inserimento sociale.

2. 3. Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , che riveste carattere di universalità,.

2. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , che riveste carattere di fino alla fine del periodo con le seguenti: accedono tutte le persone di cui al comma 1, con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze a fronte di condizioni di ordine fisico o psichico o in stato di povertà.

2. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: , che riveste carattere di universalità, accedono con le seguenti: obbligatori, che riveste carattere di universalità, hanno diritto di accedere.

2. 19. Gardiol.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: con priorità per quelle fino alla fine del periodo, con le seguenti: con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze a fronte di condizioni di ordine fisico o psichico o in stato di povertà.

2. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Sopprimere il comma 3.

* **2. 7.** Valpiana, Giordano, Nardini.

Sopprimere il comma 3.

* **2. 8.** Novelli.

Al comma 3, sostituire le parole: la tutela delle posizioni soggettive garantite con le seguenti: il rispetto dei diritti soggettivi garantiti.

2. 9. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 3, sostituire le parole: livelli essenziali di prestazioni con le seguenti: gli interventi e servizi essenziali.

2. 18. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 3, dopo le parole: livelli essenziali, aggiungere le seguenti: non riducibili.

2. 10. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 3, dopo le parole: di prestazioni aggiungere le seguenti: erogate.

2. 11. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Accedono prioritariamente al sistema integrato di interventi e servizi sociali i soggetti in condizioni di povertà, o con limitato reddito, o con incapacità totale o parziale a provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

2. 21. Maura Cossutta, Saia.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di interventi e servizi sociali e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare dei servizi obbligatori e delle prestazioni economiche di cui agli articoli 24 e 29.

2. 13. Novelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, i soggetti di cui all'ar-

ticolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di interventi e servizi sociali e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare dei servizi obbligatori e delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24.

2. 12. Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 4, sostituire le parole: commi 3 e 4, sono tenuti, con le seguenti: comma 3, sono tenuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, .

2. 14. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 4, sostituire le parole: commi 3 e 4, con le seguenti: commi 3, 4 e 5.

2. 16. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 4, sostituire le parole: consentire l'esercizio del con le seguenti: garantire il.

2. 15. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

(A.C. 332 – sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini

di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi delle intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.

4. Ai fini di cui al comma 2, lettera *a)*, sono predisposti programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita, nei confronti di minori, giovani ed anziani, tenendo conto degli indicatori di genere, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'integrazione degli immigrati, per la prevenzione e l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, nonché per la prevenzione, recupero e reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolodipendenti.

5. I comuni, le regioni e lo Stato, anche avvalendosi di soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi, per in-

formarne i fruitori e per consentire la eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 24 e 25, comma 1, lettera *a)*, n. 1).

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

1. Per la realizzazione in forma integrata degli interventi, dei servizi e delle prestazioni sociali sono adottati, sulla base della valutazione dei bisogni e delle risorse territoriali, il metodo della programmazione degli interventi, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati, in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto per categoria omogenee.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi;

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione, nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, le associazioni degli utenti, che saranno va-

lorizzate nella loro funzione di informazione, indirizzo e tutela degli utenti dei servizi sociali, nonché con le aziende unità sanitarie locali per l'integrazione con le prestazioni di tipo sanitario necessarie ai soggetti fruitori;

c) gestione della programmazione medesima in modo integrato, in ambiti territoriali omogenei, come previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera a).

3. Per le finalità della presente legge i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, si avvalgono anche degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, soprattutto al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamento dell'Unione europea.

4. I comuni, le regioni e lo Stato favoriscono lo sviluppo della pluralità delle offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, informano i fruitori e operano al fine di consentire ai medesimi l'eventuale scelta dei servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 24 e 25, comma 1, lettera a), n. 1.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Cè.

Al comma 1, sostituire le parole: e dei servizi sociali, in forma unitaria e integrata *con le seguenti:* in forma integrata degli interventi, dei servizi e delle prestazioni sociali.

3. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, sopprimere le parole: unitaria ed.

3. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, dopo le parole: è adottato aggiungere *le seguenti:* , sulla base della valutazione dei bisogni e delle risorse territoriali.

3. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, sostituire le parole: di genere *con le seguenti:* per categorie omogenee.

3. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: comma 3 *con le seguenti:* commi 3 e 4.

* **3. 13.** Volontè, Tassone.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: comma 3 *con le seguenti:* commi 3 e 4.

* **3. 17.** Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: che partecipano *fino a:* livello nazionale, *con le seguenti:* le associazioni degli utenti, che saranno valorizzate nella loro funzione di informazione, indirizzo e tutela degli utenti dei servizi sociali,

3. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: con proprie risorse.

* **3. 14.** Volontè, Tassone.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: con proprie risorse.

* **3. 18.** Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: per le prestazioni *fino alla fine della lettera,* *con le seguenti:* per l'integrazione con le prestazioni di tipo sanitario necessarie ai soggetti fruitori.

3. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) gestione della programmazione medesima in modo integrato, in ambiti territoriali omogenei, come previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera a).

3. 7. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 3, sostituire le parole: possono avvalersi con le seguenti: si avvalgono anche.

3. 8. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 3, sostituire le parole: delle intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) con le seguenti: degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203.

3. 9 (Testo così modificato nel corso della seduta). Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 3, sopprimere le parole: lettera b).

3. 16. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3. 30
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 3.30 della Commissione, sopprimere la parte consequenziale.

0. 3. 30. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 3.30 della Commissione, capoverso n), sostituire le parole: programmi integrati con le seguenti: servizi obbligatori integrati a carico dei comuni singoli o associati

0. 3. 30. 1. Valpiana.

All'emendamento 3.30 della Commissione, capoverso n), sopprimere le parole: per l'integrazione degli immigrati.

0. 3. 30. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

n) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolodipendenti

3. 30. (nuova formulazione) La Commissione.

Sopprimere il comma 4.

3. 10. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 4, sopprimere le parole: per l'integrazione degli immigrati.

3. 11. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Sopprimere il comma 5.

3. 23. Maura Cossutta, Saia.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3. 31
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 3.31 della Commissione, sostituire le parole da: promuovono azioni fino a: nonché con le seguenti: istituiscono i servizi obbligatori di cui al comma precedente per consentire il loro

utilizzo da parte degli interessati senza ricorrere ad alcuna prestazione economica sostitutiva, ad esclusione.

Conseguentemente, sopprimere la parte consequenziale dell'emendamento.

0. 3. 31. 1. Valpiana.

All'emendamento 3.31 della Commissione, sostituire le parole: promuovono azioni per favorire *con le seguenti:* favoriscono lo sviluppo della pluralità di offerte da parte del soggetto di cui all'articolo 1, comma 5,

0. 3. 31. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 3.31 della Commissione, dopo le parole: fra gli stessi servizi *aggiungere le seguenti:* , per informare i fruitori.

0. 3. 31. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 3.31 della Commissione, sostituire le parole: e per consentire, in via sperimentale, *con le seguenti:* , per informare i fruitori, nonché per consentire, anche.

Conseguentemente, sopprimere la parte consequenziale dell'emendamento.

0. 3. 31. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 3.31 della Commissione, sopprimere le parole: , in via sperimentale,

Conseguentemente, sopprimere la parte consequenziale dell'emendamento.

0. 3. 31. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 3.31 della Commissione, sopprimere le parole: , su richiesta degli interessati.

0. 3. 31. 6. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 5, sostituire le parole da: , anche avvalendosi *fino alla fine del comma con le seguenti:* promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), nn. 1) e 2), della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 3, lettera e), dopo le parole: sperimentazioni innovative *aggiungere le seguenti:* , comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 5,

3. 31. La Commissione.

Al comma 5, sostituire le parole da: anche avvalendosi *fino a:* di offerta dei servizi *con le seguenti:* promuovono azioni per favorire lo sviluppo, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della pluralità di offerte dei servizi.

3. 12. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 5, sostituire le parole: comma 4 *con le seguenti:* commi 4 e 5.

3. 20. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 5, sostituire le parole: promuovono azioni per favorire con le seguenti: valorizzano con azioni adeguate

* **3. 15.** Volontè, Tassone.

Al comma 5, sostituire le parole: promuovono azioni per favorire con le seguenti: valorizzano con azioni adeguate

* **3. 19.** Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 5, sopprimere le parole: azioni per favorire.

3. 22. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 5, sostituire le parole: consentire la eventuale scelta di servizi sociali con le seguenti: garantire il diritto di scelta tra gli stessi, anche.

3. 21. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

(A.C. 332 - sezione 3)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Sistema di finanziamento delle politiche sociali).

1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli in-

terventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.

4. Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerate a carico del comparto assistenziale quali quelle spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 14 e 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della citata legge n. 449 del 1997, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Sistema di finanziamento delle politiche sociali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Sistema di finanziamento delle politiche sociali).

1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla presente legge si avvale di un finanzia-

mento plurimo cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.

2. Le regioni, secondo competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti dello Stato agli enti locali.

Testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Cè.

Sopprimere il comma 2.

4. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 3, dopo le parole: n. 112, aggiungere le seguenti: nonché in attuazione della presente legge.

4. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 3, sostituire le parole da: per obiettivi, fino alla fine del comma, con le seguenti: agli enti locali.

4. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4. 5
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 4. 5 della Commissione, sopprimere le parole: loro assegnate.

0. 4. 5. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 4. 5 della Commissione, sopprimere le parole: , nonché agli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.

0. 4. 5. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 4. 5 della Commissione, sostituire le parole: a carico dei propri bilanci con le seguenti: già a carico dei propri bilanci alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 4. 5. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le spese da sostenersi da parte dei comuni e delle regioni fanno carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge, alle risorse del Fondo per le politiche sociali loro assegnate, nonché agli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.

4. 5. La Commissione.

Sopprimere il comma 4.

4. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

(A.C. 332 - sezione 4)

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Ruolo del terzo settore).

1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà gli enti locali, le regioni e lo Stato promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge ai soggetti operanti nel terzo settore gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano a

tali soggetti la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. Le regioni, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, della presente legge e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste dal comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Ruolo del terzo settore).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Ruolo del terzo settore).

1. Le regioni promuovono azioni per la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche mediante il coordinamento delle politiche formative di cui all'articolo 7, comma 1 lettera c) ed altresì, favoriscono interventi per l'accesso ai fondi dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge ai soggetti operanti nel terzo settore, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'arti-

colo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nel rispetto di quanto previsto dagli indirizzi regionali di cui al comma 3.

3. Al fine di evitare concentrazioni e posizioni di monopolio, in grado di alterare la libera concorrenza e di condizionare la libera scelta da parte degli utenti, sono estesi al settore della rete integrata di interventi e servizi sociali i poteri di controllo e di intervento dell'autorità garante della concorrenza del mercato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.

4. Le regioni, secondo quanto indicato dall'articolo 3, comma 3, con le modalità previste dall'articolo 8 comma 2, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore ed organismi di volontariato definendo in particolare:

a) le forme di affidamento dei servizi alla persona, che dovranno essere fondate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rapportata a parametri che tengano conto delle modalità di gestione, della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte, della qualificazione del personale e del livello delle tariffe praticate all'ente locale per le diverse prestazioni, inclusi i criteri di aggiornamento delle medesime tariffe;

b) le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

Testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Cè.

Al comma 1, sopprimere le parole: Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà.

5. 16. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 1, sostituire le parole: Per favorire l'attuazione con le seguenti: In attuazione.

*** 5. 12.** Volontè, Tassone.

Al comma 1, sostituire le parole: Per favorire l'attuazione *con le seguenti:* In attuazione.

* **5. 14.** Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, dopo la parola: Stato aggiungere *le seguenti:* , nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articolo 18 e 19,

5. 19. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 1, sopprimere le parole: il sostegno e.

5. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, sostituire le parole: attraverso politiche formative, *con le seguenti:* mediante il coordinamento delle politiche formative di cui all'articolo 7, comma 1 lettera c).

Conseguentemente all'articolo 8, comma 3, lettera m), sostituire la parola: predisposizione, *con la seguente:* coordinamento.

5. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente ai servizi obbligatori previsti dalla presente legge.

5. 3. Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 2, sostituire le parole da: Ai fini dell'affidamento *fino a:* a tali soggetti *con le seguenti:* Al fine di permettere che nelle gare per l'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, i soggetti operanti nel terzo settore possano partecipare alla pari con le imprese, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la

trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché la pubblicazione dei bandi.

5. 15. Michielon.

Al comma 2, dopo le parole: dei servizi aggiungere *la seguente:* obbligatori.

5. 4. Valpiana, Giordano, Nardini.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 5. 20
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 5.20 della Commissione, sostituire la parte consequenziale con la seguente:

al medesimo comma 2, sostituire le parole da: a tali soggetti *fino alla fine del comma con le seguenti:* l'oggettiva valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in rapporto alla qualità delle prestazioni offerte e alle professionalità garantite.

0. 5. 20. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 2, sopprimere le parole: ai soggetti operanti nel terzo settore.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: a tali soggetti *con le seguenti:* ai soggetti operanti nel terzo settore.

5. 20. La Commissione.

Al comma 2, sopprimere le parole da: nonché il ricorso, *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: , con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona *con le seguenti:* ed organismi di volontariato, definendo in particolare le forme di affidamento dei servizi alla persona, che dovranno essere fondate sul criterio dell'offerta economicamente più van-

taggiosa rapportata a parametri che tengano conto delle modalità di gestione, della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte, della qualificazione del personale e del livello delle tariffe praticate all'ente locale per le diverse prestazioni, inclusi i criteri di aggiornamento delle medesime tariffe.

5. 13. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, sopprimere le parole da: nonché il ricorso, fino alla fine del comma.

5. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, sostituire le parole: di aggiudicazione o negoziali, con le seguenti: di affidamento dei servizi.

5. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, dopo le parole: che consentano a tali soggetti aggiungere le seguenti: nel pieno rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro.

5. 17. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 2, dopo le parole: avvalendosi di analisi e di verifiche aggiungere le seguenti: obbligatorie da parte dell'ente pubblico competente in materia.

5. 7. Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di evitare concentrazioni e posizioni di monopolio, in grado di alterare la libera concorrenza e di condizionare la libera scelta da parte degli utenti, sono estesi al settore della rete integrata di interventi e servizi sociali i poteri di controllo e di intervento dell'autorità garante della concorrenza del mercato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.

5. 8. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 3, sopprimere le parole: secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, della presente legge e.

5. 18. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 3, sopprimere le parole: e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dall'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare.

5. 9. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 3, sostituire le parole da: , con particolare riferimento fino alla fine del comma, con le seguenti: ed organismi di volontariato definendo in particolare le forme di affidamento dei servizi alla persona, che dovranno essere fondate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rapportata a parametri che tengano conto delle modalità di gestione, della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte, della qualificazione del personale e del livello delle tariffe praticate all'ente locale per le diverse prestazioni, inclusi i criteri di aggiornamento delle medesime tariffe.

5. 10. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 3, dopo le parole: sistemi di affidamento dei servizi, aggiungere la seguente: obbligatori.

5. 11. Valpiana, Giordano, Nardini.

(A.C. 332 – sezione 5)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

ART. 6.

(Funzioni dei comuni).

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi

sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, tramite associazioni intercomunali o decentramento delle aree metropolitane, secondo le modalità previste dalle leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 15 marzo 1997, n. 59, nonché dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, salvo quanto stabilito dalla legge regionale di cui al comma 3;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a).

3. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112, disciplina il trasferimento delle funzioni indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.

4. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, secondo i programmi previsti;

d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

5. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso istituti assistenziali il comune di ultima provenienza degli stessi, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFI-
CATO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZ-
ZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI
INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

ART. 6.

(Funzioni dei comuni).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni di programmazione dei servizi per le rispettive comunità, nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali e dei livelli di qualità dei servizi. Gli stessi esercitano la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. Le funzioni di programmazione e amministrative sono esercitate dai comuni anche adottando modalità di suddivisione o accorpamento territoriale, che risultino più idonee alla gestione delle funzioni medesime, al contenimento della spesa e al miglioramento del rapporto con i cittadini, mediante associazioni intercomunali o decentramento delle aree metropolitane, secondo le modalità previste dalle leggi 8 giugno 1990, n. 142, 15 marzo 1997, n. 59, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 112, spetta, secondo la disciplina adottata con norme regionali, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5;

b) definizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, dei criteri per l'emissione dei buoni servizio;

c) erogazione dei servizi ulteriori rispetto a quelli individuati all'articolo 18 e delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dagli articoli 24 e 25 della presente legge e dei buoni servizio, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, salvo quanto stabilito dalla legge regionale di cui al comma 3;

d) concertazione con la regione e con gli enti locali interessati nell'ambito del procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a).

3. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento delle funzioni indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge.

4. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del modello di servizi a rete, risorse delle collettività locali tramite forme di collaborazione per lo sviluppo di interventi di autoaiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di com-

petenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite intese con le aziende sanitarie locali per le attività socio sanitarie e per i piani di zona e collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale, al fine del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia e i risultati delle prestazioni in base alla programmazione di cui alla lettera a) del comma 2;

d) prevedere forme di consultazione dei soggetti del privato sociale di cui all'articolo 1, comma 4, al fine di un loro diretto coinvolgimento nella valutazione della qualità e dell'efficacia dei servizi e nella formulazione di proposte per la predisposizione dei programmi comunali di cui al comma 2, garantendo la separazione, funzionale e dei soggetti coinvolti, tra attività di gestione e attività di valutazione e di controllo;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali;

f) determinare la partecipazione da parte degli utenti al costo delle prestazioni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3, lettera h).

5. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso istituti assistenziali, il comune ove i medesimi soggetti, nel corso degli ultimi tre anni, hanno risieduto stabilmente per il periodo più lungo, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a livello locale, *aggiungere le seguenti:* , sono titolari, altresì, delle funzioni di programmazione dei servizi per le ri-

spettive comunità, nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali e dei livelli di qualità dei servizi.

6. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a livello locale, *aggiungere le seguenti:* , sono titolari, altresì, delle funzioni di programmazione dei servizi per le rispettive comunità, nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali.

6. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a livello locale *aggiungere le seguenti:* , sono titolari, altresì, delle funzioni di programmazione dei servizi per le rispettive comunità.

6. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: adottando sul piano, *fino a:* con i cittadini, *con le seguenti:* anche adottando modalità di suddivisione o accorpamento territoriale, che risultino più idonee alla gestione delle funzioni medesime, al contenimento della spesa e al miglioramento del rapporto con i cittadini.

6. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sul piano territoriale gli assetti *con le seguenti:* modalità di suddivisione o accorpamento territoriale, che risultino.

6. 24. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: tramite associazioni *fino alla fine del comma con le seguenti:* secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

6. 43. La Commissione

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni curano lo sviluppo e l'integrazione delle politiche ambientali, della casa, della scuola e dei trasporti sul territorio anche in relazione alle finalità di cui alla presente legge.

6. 35. Procacci, Gardiol.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: spetta, aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e

6. 42. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 2, alinea, dopo la parola: spetta, aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'articolo 5, dell'articolo 19, comma 2, della presente legge e.

6. 22. Volontè, Tassone.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: spetta, aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'articolo 5, dell'articolo 19, comma 3, della presente legge e.

6. 27. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: concertazione, con la seguente: valutazione.

6. 5. Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: con il coinvolgimento fino alla fine della lettera con le seguenti: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5.

6. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: comma 5.

6. 44. La Commissione.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: commi 4 e 5.

6. 28. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: salvo quanto stabilito con le seguenti: con le modalità stabilite.

6. 36. Michielon.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi gestiti da enti pubblici e da soggetti privati o del privato sociale, nonché vigilanza sulle medesime strutture e servizi, secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), e articolo 9, comma 1, lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dai comuni con le seguenti: dalle province.

6. 7. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: accreditamento, aggiungere la seguente: , convenzionamento.

6. 8. Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: commi 4 e 5.

6. 29. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: comma 5.

*** 6. 34.** Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: comma 5.

*** 6. 45.** La Commissione.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: partecipazione al con le seguenti: concertazione con la regione e con gli enti locali interessati nell'ambito del.

6. 9. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) definizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, dei criteri per l'emissione dei titoli di cui all'articolo 17 e dei prestiti d'onore di cui all'articolo 16, comma 4..

Conseguentemente:

all'articolo 8, comma 3, sopprimere la lettera i);

all'articolo 18, comma 3, sopprimere la lettera h).

6. 25. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) definizione dei criteri per l'emissione dei titoli di cui all'articolo 17 e dei prestiti d'onore di cui all'articolo 16.

Conseguentemente:

all'articolo 8, comma 3, sopprimere la lettera i);

all'articolo 18, comma 3, sopprimere la lettera h).

6. 10. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 6. 47
(NUOVA FORMULAZIONE) DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 6.47 della Commissione, capoverso 4, sostituire le parole da: per assicurare la copertura fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: , utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni sociali trasferite, necessarie per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle medesime funzioni, nonché necessarie per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di nuova istituzione ai sensi della presente legge.

0. 6. 47. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente all'articolo 8, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o alle province delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e alle province delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

6. 47. (nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 3, sostituire le parole da: dal regio decreto-legge fino a: n. 2838 con le seguenti: all'articolo 80 del regio decreto-

legge 30 dicembre 1923, n. 2838, dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, all'articolo 144/g del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1975 n. 698.

6. 37. Michielon.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge.

6. 11. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

6. 41. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 4, lettera a), sopprimere la parola: innovative.

6. 12. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: al fine del perseguimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1.

6. 13. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: secondo i programmi previsti con le seguenti: in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a).

6. 14. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: commi 4 e 5 con le seguenti: commi 4 5 e 6.

6. 30 (*Testo così modificato nel corso della seduta*). Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare con le seguenti: al fine di un loro diretto coinvolgimento nella valutazione della qualità e dell'efficacia dei servizi e nella formulazione di.

6. 15. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: comunali di cui al comma 2, garantendo la separazione funzionale e dei soggetti coinvolti, tra attività di gestione e attività di valutazione e di controllo.

6. 16. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , garantendo la separazione funzionale e dei soggetti coinvolti, tra attività di gestione e attività di valutazione e di controllo.

6. 17. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) determinare la partecipazione da parte degli utenti al costo delle prestazioni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3, lettera l).

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, lettera l), sostituire le parole: sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g) con le seguenti: nel rispetto dei principi generali definiti in sede nazionale ai sensi dell'articolo 59, commi 50 e 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di quanto disposto dall'articolo 26 della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 18, comma 3, sopprimere la lettera g).

6. 18. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6. 46
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 6.46 della Commissione, sostituire la parola: residenziale con

le seguenti: a ciclo residenziale e semiresidenziale.

0. 6. 46. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 6.46 della Commissione, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , semiresidenziali o centri diurni.

0. 6. 46. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 6.46 della Commissione, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o centri diurni.

0. 6. 46. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 6.46 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: o semiresidenziali.

0. 6. 46. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 5, sostituire le parole: istituti assistenziali *con le seguenti:* strutture residenziali.

6. 46. La Commissione.

Al comma 5, sostituire le parole da: il comune *fino alla fine del comma, con le seguenti:* il soggetto istituzionale su cui grava di relativo onere finanziario è individuato nel comune di residenza. A tal fine è irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all'accoglimento in una struttura di ricovero sita in un comune diverso.

6. 26. Covre, Guido Dussin.

Al comma 5, sostituire le parole: il comune di ultima provenienza *con le seguenti:* o in alloggi protetti il comune di residenza.

6. 38. Michielon.

Al comma 5, sostituire le parole: di ultima provenienza degli stessi, *con le seguenti:* ove i medesimi soggetti, nel corso degli ultimi tre anni, hanno risieduto stabilmente per il periodo più lungo.

6. 19. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 5, sostituire le parole: di ultima provenienza degli stessi, *con le seguenti:* nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero.

6. 32. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 5, sostituire le parole: ultima provenienza *con la seguente:* residenza.

6. 39. Michielon.

Al comma 5, sopprimere le parole: previamente informato.

6. 40. Michielon.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. I servizi sociali assicurano ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 le seguenti attività:

a) azione promozionale nei confronti degli uffici preposti alla sanità, all'istruzione, alla casa, alla cultura, ai trasporti ed agli altri settori aventi carattere di universalità, al fine di ottenere l'erogazione tempestiva e corretta degli interventi di loro competenza;

b) prestazioni dirette a fornire ai singoli ed ai nuclei familiari la consulenza e il sostegno economico necessario per il superamento delle situazioni di disagio;

c) aiuti economici straordinari e a tempo determinato alle persone e ai nuclei le cui entrate siano inferiori al minimo vitale e non siano possessori di beni mobili registrati, esclusi quelli necessari per lo svolgimento di attività lavorative, e di patrimoni immobiliari;

d) l'erogazione di prestiti ai soggetti privi di reddito, ma in possesso di beni;

e) assistenza domestica, con prestazioni quali, ad esempio, la pulizia dell'alloggio, l'acquisto di derrate alimentari, gli accompagnamenti ed altre per le persone non autonome non in grado di ottenere le suddette prestazioni con i propri mezzi economici;

f) inserimento presso famiglie, persone e comunità alloggio per minori, adulti e anziani incapaci di una vita autonoma, purché la mancanza di autonomia non sia dovuta a motivi sanitari;

g) iniziative rivolte alla dichiarazione di adottabilità e all'adozione;

h) istituzione di centri diurni per gli handicappati intellettivi ultrasedecenni non inseribili nel lavoro a causa delle gravi limitazioni della loro autonomia. La frequenza dei centri diurni è totalmente gratuita, compresi mensa e trasporto, per coloro che hanno quali uniche entrate la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento;

i) ricovero negli istituti fino al loro completo superamento, da attuare entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della legge sull'assistenza e sui servizi sociali.

7. I comuni capoluogo di provincia esercitano inoltre le attività di cui alla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, concernenti l'assistenza alle gestanti, alle madri nubili e coniugate in difficoltà, comprese le attività rivolte a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i propri nati, assicurando altresì l'assistenza ai neonati per almeno sessanta giorni prima del trasferimento delle competenze ai comuni. Le suddette attività sono svolte

su semplice richiesta del soggetto interessato, indipendentemente dalla sua residenza o dal suo domicilio. Deve essere garantito l'assoluto anonimato a tutte le donne richiedenti le prestazioni sopra indicate.

6. 20. Novelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. I servizi sociali obbligatori assicurano ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 le seguenti attività:

a) azione promozionale nei confronti degli uffici pubblici incaricati della sanità, dell'istruzione, della casa, della cultura, dello sport, dei trasporti e degli altri settori aventi carattere di universalità, al fine di ottenere l'erogazione tempestiva e corretta degli interventi di loro competenza;

b) prestazioni dirette a fornire ai singoli ed ai nuclei familiari la consulenza e il sostegno economico necessario per il superamento delle situazioni di disagio;

c) aiuti economici straordinari e a tempo determinato alle persone e ai nuclei le cui entrate siano inferiori al minimo vitale e non siano possessori di beni registrati, con esclusione di quelli necessari per lo svolgimento di attività lavorative, e di patrimoni immobiliari;

d) erogazioni di prestiti a soggetti privi di reddito, ma possessori di beni;

e) assistenza domestica (come, ad esempio, pulizia dell'alloggio, acquisto di derrate alimentari, accompagnamenti) per le persone non autonome non in grado di ottenere le suddette prestazioni con i propri mezzi economici;

f) inserimento presso famiglie, persone e comunità alloggio per minori, adulti e anziani incapaci di una vita autonoma, purché la mancanza di autonomia non sia dovuta a motivi sanitari;

g) iniziative rivolte alla dichiarazione di adottabilità e all'adozione;

h) istituzione di centri diurni per gli handicappati intellettivi ultrasedicenni non inseribili al lavoro a causa delle gravi limitazioni della loro autonomia. La frequenza dei centri diurni è totalmente gratuita, compresi mensa e trasporto, per coloro che hanno come fonte di reddito la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento;

i) ricovero negli istituti.

7. I comuni capoluogo di provincia esercitano le attività di cui alla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, concernenti l'assistenza alle gestanti, alle madri nubili e coniugate in difficoltà, comprese le attività rivolte a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i propri nati, assicurando altresì l'assistenza ai neonati per almeno novanta giorni prima del provvedimento dell'affido ai comuni.

6. 33. Gardiol.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. I servizi sociali obbligatori assicurano ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 le seguenti attività:

a) azione promozionale nei confronti degli uffici preposti alla sanità, all'istruzione, alla casa, alla cultura, ai trasporti ed agli altri settori aventi carattere di universalità, al fine di ottenere l'erogazione tempestiva e corretta degli interventi di loro competenza;

b) prestazioni dirette a fornire ai singoli ed ai nuclei familiari la consulenza e il sostegno economico necessario per il superamento delle situazioni di disagio;

c) aiuti economici straordinari e a tempo determinato alle persone e ai nuclei familiari le cui entrate siano inferiori al minimo vitale e non siano possessori di beni mobili registrati, esclusi quelli necessari per lo svolgimento di attività lavorative, e di patrimoni immobiliari;

d) erogazioni dei prestiti ai soggetti privi di reddito, ma in possesso di beni;

e) assistenza domestica per le persone non autonome non in grado di ottenere le suddette prestazioni con i propri mezzi economici;

f) inserimento presso famiglie, persone e comunità alloggio per minori, adulti e anziani incapaci di una vita autonoma, purché la mancanza di autonomia non sia dovuta a motivi sanitari;

g) iniziative rivolte alla dichiarazione di adottabilità e all'adozione;

h) istituzione di centri diurni per gli handicappati intellettivi ultrasedicenni non inseribili nel lavoro a causa delle gravi limitazioni della loro autonomia. La frequenza dei centri diurni è totalmente gratuita, compresi mensa e trasporto, per coloro che hanno quali uniche entrate la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento;

i) superamento del ricovero in istituto da attuarsi entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della legge sull'assistenza e sui servizi sociali.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 22.

6. 21. Valpiana, Giordano, Nardini.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Ai fini dell'effettivo riconoscimento del diritto alle prestazioni dei servizi sociali obbligatori, gli utenti, le organizzazioni di volontariato e le ONLUS iscritte negli appositi registri regionali, possono presentare ricorso al sindaco del comune di residenza e di domicilio del soggetto interessato, che è tenuto a comunicare le proprie decisioni al reclamante entro e non oltre 30 giorni. L'organismo preposto alla gestione degli interventi e dei servizi sociali deve dare attuazione alla decisione di cui sopra entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione.

2. Gli utenti e le organizzazioni sopra elencate possono successivamente presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria anche senza l'assistenza di un legale. La procedura è gratuita e prioritaria rispetto alle altre materie.

6. 01. Valpiana, Giordano, Nardini.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. È fatto divieto ai comuni singoli e associati e alle comunità montane di affidare a soggetti privati le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria, nonché i compiti gestionali qualora né possa risultare compromessa l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà della rete dei servizi. È altresì vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione d'abbandono dei minori e le valutazioni sulla personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido.

6. 02. Valpiana, Giordano, Nardini.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, dopo le parole: « di cui all'articolo 132, comma 1, » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione della lettera e) ».

6. 03. Porcu, Carlesi, Cuscunà.

(A.C. 332 - sezione 6)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Funzioni delle province).

1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi

e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:

a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base;

d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Funzioni delle province).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Competenze delle province).

1. Le province concorrono alla programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

nonché dalla presente legge, secondo le modalità definite dalle leggi regionali che disciplinano il ruolo delle province in ordine a:

a) autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi gestiti da enti pubblici e da soggetti privati o del privato sociale nonché vigilanza sulle medesime strutture e servizi;

b) raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili da comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale, nonché analisi dell'offerta assistenziale, per concorrere all'attuazione del sistema informativo delle attività sociali e per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale, fornendo, su richiesta degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) la promozione e la gestione, d'intesa con i Comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, dei piani di formazione con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento del personale operante nel settore sociale;

d) la partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Cè.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: alla programmazione, aggiungere la seguente: regionale.

7. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 112 aggiungere le seguenti: nonché dalla presente legge.

7. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: alla promozione aggiungere le seguenti: e alla gestione.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, lettera m), sostituire la parola: predisposizione con la seguente: coordinamento.

7. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: d'intesa con i comuni, di iniziative con le seguenti: e alla gestione, d'intesa con i comuni, dei piani.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, lettera m), sostituire la parola: predisposizione con la seguente: coordinamento.

7. 11. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di iniziative con le seguenti: dei piani.

7. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di formazione, aggiungere le seguenti: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,.

7. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7. 14
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 7.14 della Commissione, aggiungere, in fine, le seguenti parole: del personale operante nel settore sociale.

0. 7. 14. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e all'aggiornamento.

7. 14. La Commissione.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e all'aggiornamento del personale operante nel settore sociale.

7. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture e dei servizi gestiti da enti pubblici e da soggetti privati o del privato sociale, nonché vigilanza sulle medesime strutture e servizi, secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *f)*, e 9, comma 1, lettera *c)*.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dai comuni con le seguenti: dalle province

7. 7. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) alla promozione ed al coordinamento con i comuni di politiche integrate in materia di interventi socio-sanitari, scolastici, di avviamento e reinserimento lavorativo, interventi sul tempo libero, trasporti, comunicazioni, avendo cura, in particolare, delle fasce deboli.

7. 13. Michielon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Sono esercitate altresì dalle province le funzioni relative all'assistenza scolastica dei non vedenti e degli audiolesi.

7. 8. Porcu, Carlesi, Cuscunà.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Sono esercitate altresì dalle province le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

7. 9. Porcu, Carlesi, Cuscunà.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Sono esercitate altresì dalle province le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente ai non vedenti a agli audiolesi.

7. 10. Porcu, Carlesi, Cuscunà.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le province promuovono lo sviluppo e l'integrazione delle politiche dell'ambiente, della scuola e dei trasporti sul territorio anche per le finalità della presente legge.

7. 12. Procacci, Gardiol.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA, FATTO A JAKARTA IL 20 OTTOBRE 1997 (5235)

(A.C. 5235 - sezione 1)

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera

premessi che:

la Repubblica di Indonesia non aderisce al Patto delle Nazioni unite sui diritti civili e politici e al Patto delle Nazioni unite sui diritti economici, sociali, culturali;

dai profili sull'Indonesia elaborati dalle agenzie specializzate delle Nazioni unite, di *Amnesty International* e di varie organizzazioni internazionali impegnate nella lotta contro le violazioni dei diritti umani emerge un paese, a tutt'oggi, con notevoli problemi di carattere sociale, quali violazioni dei diritti umani da parte delle forze armate e delle forze di sicurezza, prostituzione anche minorile, lavoro minorile, massiccia disoccupazione e sottoccupazione, tensioni religiose, protezione legale inadeguata contro forme di tortura, corruzione diffusa;

con riferimento alla questione del nuovo Stato di Timor Est, il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni unite per Timor Est, signor Vieira de Mello, nel suo discorso al Consiglio di sicurezza, tenutosi a New York il 3 febbraio, ha puntualizzato che le violenze che si ebbero nel 1998 in Timor Est hanno provocato:

a) uccisioni generalizzate (con fucili, pistole o a colpi di machete) della popolazione civile da parte delle milizie filo-indonesiane con la complicità delle forze armate regolari;

b) lo spostamento interno, la fuga o il movimento forzato verso Timor Ovest di circa 750.000 persone, su una popolazione totale di circa 880.000 persone;

c) la perdita, da parte di un numero elevato di est timoresi, di beni mobili ed immobili;

d) la distruzione o devastazione di quasi tutti gli edifici pubblici;

e) la distruzione del sistema di telecomunicazione e della rete elettrica;

f) la mancanza di mezzi di sostentamento per circa l'80 per cento della popolazione;

secondo le informazioni rilasciate dal rappresentante della missione UNTAET e dal comandante della Interfet, a gennaio 2000 gruppi di milizie militariste indonesiane hanno continuato a superare i confini di Timor Est e dell'enclave di Occusse in forma non organizzata ed in armi, ma senza compiere azioni criminose, anche con l'appoggio di militari indonesiani;

delibera

di sospendere l'esame del provvedimento fino ad un chiarimento delle responsabilità

di quanto sopra evidenziato ed al ristabilimento della situazione politica in Indonesia.

n. 1. Calzavara, Cavaliere.

(A.C. 5235 - sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Go-

verno della Repubblica di Indonesia per la cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997.

(A.C. 5235 - sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.